SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 dicembre 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1993, n. 523.

Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la soppressione di taluni enti e casse previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le rispettive attribuzioni in un unico Istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro ed adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità ed imprenditorialità. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione da parte dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.

3. L'INPDAP è inserito nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP.

5. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alle casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità nei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. In ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, né azioni dei creditori delle altre gestioni.

6. Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le gestioni di cui al comma 5 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati.

7. I beni mobili ed immobili e ogni altra attività appartenenti agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni e le attività successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non è consentito, se non nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attività o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attività.

8. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive

disposizioni di legge. Nulla è innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.

9. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attività degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di vigilanza;

c) il consiglio di amministrazione;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni;

e) il direttore generale;

f) il collegio dei sindaci.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, udito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPDAP, prevedendo una netta distinzione tra organi con compiti di indirizzo generale, di definizione degli obiettivi, di controllo sui risultati e di analisi ed approvazione dei bilanci ed organi con compiti di gestione, secondo i seguenti criteri:

a) il presidente, nominato sulla base di una terna di nominativi indicata dal consiglio di vigilanza di cui alla lettera *b)*, ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede gli organi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*; può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati di cui alla lettera *d)*;

b) il consiglio di vigilanza individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto; nell'ambito della programmazione generale prefigura gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati, nomina tra i propri componenti un vice presidente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

c) il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera *b)*; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonché l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica che non può superare, complessivamente, le dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse, ivi compresa quella prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nonché del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 alla data del 18 febbraio 1993; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da cinque esperti in materie attinenti ai compiti dell'Istituto, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e tre designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni autonome predispongono, sulla base degli indirizzi del consiglio di vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo

annuali delle gestioni stesse; propongono le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidono sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. I comitati sono composti, oltre che dal presidente dell'Istituto, da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori di cui alla lettera *b)* e da tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza dell'Istituto, designati dal direttore generale: per il comitato di vigilanza della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai sanitari, i quattro membri sono designati dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale: i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'INADEL e della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono integrate con un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza dei presidenti delle stesse regioni; quello della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è integrato altresì da tre membri designati rispettivamente dall'ANCI, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), i comitati di vigilanza riguardanti le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per la pensione ai sanitari sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'ENPAS e dell'ENPDEDP sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica,

e) il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio di vigilanza e delle determinazioni del consiglio di amministrazione; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, esercita i poteri di cui all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88

3 Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri organi di cui al comma 1, fatta esclusione di quelli di cui al comma 6, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2.

4. Il collegio dei sindaci, che vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e che esercita, nell'ambito di tale attribuzione, il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli atti patrimoniali riferendone al consiglio di vigilanza, è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre rappresentanti del Ministero del tesoro di pari qualifica. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente. I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato. Il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto è collocato fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

6. La nomina e il rapporto del direttore generale e la nomina del collegio dei sindaci sono disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 12 e dall'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Gli organi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 e di cui al comma 4 durano in carica quattro anni.

Art. 3.

1. L'INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici esistenti delle singole gestioni autonome. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'Istituto e della Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. È fatto divieto all'INPDAP di assumere personale a tempo determinato, salvo quello necessario per le attività a carattere stagionale per il funzionamento di centri vacanze, soggiorni di studio, case-alberghi e convitti in linea con quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. È fatto, altresì, divieto all'INPDAP di conferire incarichi di consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati, fatte salve eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o specifica autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

4. L'INPDAP, fino all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può attuare progetti finalizzati volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, nel limite del 50 per cento della

spesa per compensi accessori erogata nell'anno precedente. La corresponsione dei compensi è disposta previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che saranno comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il personale dipendente dagli enti, dall'Istituto e dalle casse di cui al comma 4 dell'articolo 1 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'Istituto o la cassa di provenienza fino alla data di approvazione del regolamento e della relativa dotazione organica.

6. Il personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 e assegnato in via provvisoria all'INPDAP. Esso puo optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della dotazione organica. Il personale assegnato in via provvisoria all'INPDAP conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di rispettiva provenienza.

7. All'inquadramento del personale definitivamente trasferito all'INPDAP, a seguito dell'opzione, si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione, deliberate dall'organo di amministrazione dell'INPDAP ed approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

8. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo presso la Ragioneria centrale istituita con l'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, puo esercitare l'opzione prevista dal comma 6 secondo i criteri e le modalita ivi stabiliti. Tali opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato.

9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale dell'INPDAP è iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio e per la previdenza integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al medesimo INPDAP, fermo restando, per il personale in servizio alla stessa data, il diritto di optare, entro i sei mesi successivi, per il mantenimento dei trattamenti in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto all'INPDAP le amministrazioni versano la relativa contribuzione al medesimo Istituto a decorrere dal 1° gennaio 1994; per i periodi precedenti le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi saranno versate dall'ente al quale il personale era iscritto, all'atto della erogazione delle prestazioni.

10. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

11. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, restano ferme le procedure di controllo sugli atti e le procedure relative al contenzioso in materia di prestazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. È soppresso il comma 4 dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le relative funzioni sono assunte dal Ministero del tesoro.

12. A decorrere dal 18 febbraio 1993 all'INPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla Direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP un commissario straordinario ed un vice commissario al fine di assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per la piena operatività del presente decreto. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP.

2. Il commissario straordinario esercita i poteri spettanti ai presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, Istituto e casse ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce, con propria determinazione i poteri del vice commissario.

3. Il commissario straordinario assume iniziative intese alla razionale utilizzazione del personale comunque in servizio presso l'INPDAP e dei beni strumentali amministrati dall'INPDAP, al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla gestione complessiva dell'Istituto. Le determinazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome, restano in carica con il trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, direttori generali degli enti stessi e gli incaricati di tale funzione alla data del 18 febbraio 1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza.

5. Fino alla costituzione del collegio dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 4, continua ad operare, con le medesime competenze, il collegio dei revisori composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e da due rappresentanti del Ministero del tesoro nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'Istituto. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vice commissario restano in carica fino all'insediamento del presidente.

7. Nella prima applicazione del presente decreto, alla nomina del direttore generale dell'INPDAP si provvede con le stesse modalità previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0602

DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1993, n. 524.

Misure urgenti in materia di dighe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le dighe costruite senza l'approvazione del relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti possono costituire un grave rischio per le popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'istituzione di una procedura di approvazione in sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli per le popolazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento che superano i 10 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, oltre che alla concessione per la derivazione e la utilizzazione dell'acqua pubblica, in quanto necessaria ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, all'approvazione tecnica del progetto.

2. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

3. L'approvazione tecnica dei progetti, anche se di variante, di dighe e l'emanazione del relativo atto amministrativo è di competenza del Servizio nazionale dighe, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. L'approvazione tecnica dei progetti si intende in ogni caso rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e senza pregiudizio degli oneri e vincoli gravanti sul soggetto interessato e sugli immobili con riferimento agli interessi pubblici ambientali, urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

5. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;

b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;

c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;

e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;

f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alle manovre sugli scarichi;

g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;

h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;

l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione, valutazione di fattibilità tecnico-economica e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva quanto al riparto di attribuzioni fra gli uffici statali e regionali. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

Art. 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. Per le dighe di cui al comma 1, qualora non sia possibile determinare la quota del punto più basso della superficie di fondazione, l'altezza della diga può essere considerata pari al dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti, maggiorato del 5 per cento, e il volume di invaso può essere considerato pari alla capacità del serbatoio compresa tra le quote massima e minima dell'invaso stesso.

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere presentata o inviata, nei modi previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, corredata della seguente documentazione, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di ingegneri e geologi iscritti ai relativi albi professionali:

a) relazione tecnica generale che riporti: i dati caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; volume d'invaso e modalità di valutazione dello stesso; l'indicazione delle vie di accesso; i sistemi di allarme e di comunicazione installati; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona;

c) relazione geotecnica, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione, nonché, per le dighe di materiali sciolti, le prove eseguite sui materiali costituenti l'opera e le verifiche di sicurezza. La stabilità della diga dovrà essere verificata almeno relativamente alle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) descrizione degli apparecchi di controllo e misura installati con l'indicazione della loro localizzazione e della frequenza dei rilevamenti;

g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale;

h) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere.

5. Il Servizio nazionale dighe esamina la documentazione allegata alla domanda; può disporre interlocutoriamente che vengano, entro un congruo termine, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti, nonché eseguiti interventi di adeguamento; emette il provvedimento conclusivo, eventualmente nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni.

6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata che attesti l'assenza di pericoli per la popolazione, rilasciata da un ingegnere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

7. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, l'attività di controllo e vigilanza prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulle opere di cui all'articolo 1 è svolta dal Ministero dei lavori pubblici che può allo scopo, in caso di impossibilità a svolgere direttamente i controlli, stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati.

8. In mancanza della perizia giurata, nel caso di attestata pericolosità, ovvero nel caso di diniego dell'approvazione in sanatoria, il Servizio nazionale dighe ordina che l'esercente effettui, a proprie spese, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso con le prescritte cautele e, se del caso, il ripristino delle condizioni preesistenti.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 per l'anno 1993 e di lire 4.000.000.000 per l'anno 1994, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.

Art 4

1. Chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi dighe senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità al progetto approvato, è punito con l'arresto fino a due anni, salvo il potere dell'amministrazione di provvedere ai sensi dell'articolo 3, comma 8, anche in corso di giudizio.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di chiedere l'autorizzazione in sanatoria entro il termine ivi indicato. Non è punibile chi nello stesso termine abbia comunicato al Servizio nazionale dighe la propria disponibilità a procedere allo svuotamento dell'invaso e lo abbia effettuato conformandosi alle cautele prescritte dal Servizio nazionale dighe entro i termini da questo indicati. La stessa pena si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.

3. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi non ottemperi all'ordine di svuotamento dell'invaso nei casi previsti dall'articolo 3, comma 8, proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità alle medesime, ovvero non si conformi alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

4. Chiunque non adempia alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 5, ovvero dell'articolo 3, comma 8, è punito con l'arresto fino ad un anno.

5. L'ingegnere firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

Art. 5.

1. Le somme introitate dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 nella medesima legge n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, in aumento degli stanziamenti dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica 42, Servizi tecnici nazionali.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0603

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 1993

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 3, lettera *A)*, della citata legge n. 762/1973, con il quale è stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con il quale la misura stessa è stata elevata in L. 450 al litro, nel limite massimo;

Considerato:

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 575 del 16 settembre 1993, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, nella riunione del 27 ottobre 1993, ha approvato la tabella dei valori medi degli oli combustibili e lubrificanti, dei tabacchi lavorati e degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art 3, lettera *b)*, della medesima legge;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1994;

Ritenuto:

che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge n. 80 del 1991, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina normale e super in L. 350 al litro e quella relativa alla benzina senza piombo in L. 280 al litro; si ritiene opportuno confermare in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 24 novembre 1992;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta tabella:

1) *Olio combustibile fluido:*

a) superiore a 3° E . . . . . . L. 2.600 al q.le

b) fino a 5° E . . . . » 2.200 » »

2) *Olio semifluido e denso:*

a) superiore a 5° fino a 7° E L. 2.800 al q.le

b) superiore a 7° E . . . . . . » 2.600 » »

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate da ultimo dall'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, viene stabilita in L. 350 al litro per la benzina normale e super, in L. 280 al litro per la benzina senza piombo, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art.. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1994.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 9 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

ALLEGATO *A*

PREZZI MEDI E MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO.

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
Olio lubrificante per autovetture:		
a) Fiat multigrado 15 W/40	L. 9.000 al kg	4
Fiat VS 20 W30/40 (Selenia)	» 11.500 » »	4
b) Agip sintesis	» 11.000 » »	4
Agip supermultigrade	» 10.000 » »	4
Agip HD	» 8.000 » »	4
c) Esso super oil	» 9.000 » »	4
Esso special diesel	» 9.000 » »	4
d) Monteshell Helix	» 10.500 » »	4
Monteshell X 100	» 7.000 » »	4
1) *Tabacchi:*		
1.1 nazionali lavorati: pacchetti da 20 sigarette	L. 2.000	10
1.2 esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette	» 2.800	12
2) *Liquori e acqueviti in bottiglia originale* (a bottiglia):		
2.1 whisky, brandy e acqueviti non invecchiate	L. 10.500	4
2.2 whisky invecchiato fino a 12 anni, cognac non invecchiato e brandy riserva	» 27.000	3
2.3 whisky invecchiato oltre 12 anni	» 73.000	3
2.4 cognac invecchiato	» 75.000	3
3) *Articoli sportivi:*		
3.1 sci da discesa professionali	L. 350.000	3
3.2 sci da fondo	» 120.000	3
3.3 attacchi	» 120.000	3
3.4 scarponi	» 180.000	3
3.5 bastoncini	» 20.000	3
3.6 zaini professionali	» 150.000	3
3.7 zaini sportivi	» 50.000	3
3.8 sci da discesa - amatoriali	» 150.000	3
3.9 scarpe da ginnastica-palestra tela	» 55.000	3
3.10 marsupi	» 20.000	3

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto		Aliquota %
4) *Profumi e prodotti di bellezza:*			
4.1 essenze - a oncia - 30 g (a confezione)	L.	143.000	4
4.2 acque di colonia e lavande flacone da 80 a 120 g	»	47.000	4
4.3 smalti, rossetti e ciprie (a pezzo) . . .	»	15.000	4
4.4 sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno (a confezione).	»	15.000	4
4.5 creme per la pelle: tubetti o vasetti (cadauno)	»	47.000	4
4.6 prodotti alcoolici, dopobarba (a confezione)	»	18.000	4
4.7 saponi fini solidi (a confezione)	»	10.000	4
4.8 saponi per barba e shampoo (a confezione)	»	11.000	4
4.9 latte e tonici (a pezzo)	»	20.000	4
5) *Apparecchi fotografici e proiettori:*			
5.1 macchine fotografiche professionali (cadauna)	L.	915.000	5
5.2 macchine fotografiche semiprofessionali (cadauna)	»	615.000	4
5.3 macchine fotografiche da dilettante (cadauna)	»	340.000	5
5.4 dia-proiettori (cadauno)	»	241.000	5
5.5 macchine fotografiche dilettante economiche	»	130.000	5
5.6	»		
5.7 videocamera compact lux (cadauno) .	»	1.500.000	4
5.8 videocamera compact standard	»	1.100.000	4
5.9 videoregistratori lux (cadauno)	»	800.000	4
5.10 flash (cadauno)	»	90.000	5
5.11 obiettivi, binocoli, cannocchiali lux (cadauno)	»	408.000	5
5.12 obiettivi, binocoli, cannocchiali standard (cadauno)	»	122.000	5
5.13 videoregistratore standard	»	635.000	4
6) *Apparecchi radio e televisori:*			
6.1 radio con M.F. standard (cadauna) .	L.	72.000	5
6.2 radio con M.F. e registratore-riproduttore standard (cadauna)	»	240.000	5
6.3 caricatori CD - cassette	»	300.000	5
6.4 autoradio con registratore, riproduttore standard (cadauna)	»	240.000	5
6.5 televisori in bianco e nero (cadauno)	»	240.000	5
6.6 televisori a colori 15" (cadauno) . . .	»	360.000	5
6.7 registratori (cadauno).	»	84.000	5
6.8 walkman e riproduttori (cadauno) . .	»	72.000	5
6.9 ricetrasmittenti standard (cadauna) . .	»	360.000	5
6.10 monitor (cadauno)	»	360.000	5
6.11 compo Hi-Fi (cadauno)	»	650.000	5
6.12 televisori colori + 15" (cadauno) . .	»	840.000	5
6.13 video lettori (cadauno).	»	300.000	5
6.14 autoradio con registratore-riproduttore medio.	»	480.000	5
6.15 valkman + radio.	»	144.000	5
6.16 cd - portatile	»	310.000	5
6.17 radio M.F. - Lux.	»	300.000	5
6.18 radio M.F. con RG ripr. - lux. . . .	»	480.000	5
6.19 autoradio con reg. ripr. - lux.	»	720.000	5

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto		Aliquota
6.20 ricetrasmittenti lux (cadauno)	L.	720.000	5
6.21 TV tascabile LCD	»	200.000	5
6.22 telefoni portatili lux	»	360.000	5
6.23 registratori digitali	»	907.000	5
6.24 telefoni portatili standard	»	120.000	5
6.25 radio MF con reg. riprod. medio . .	»	120.000	5
7) *Pellicceria:*			
7.1 pellicce confezionate di zibellino, cincillà ed ermellino confezione lungo . . .	L.	32.500.000	20
7.2 idem confezione corto (cadauna) . . .	»	25.000.000	20
7.3 pellicce confezione di lontra e lince, confezione lungo (cadauna)	»	8.500.000	20
7.4 idem confezione corto (cadauna) . . .	»	5.600.000	20
7.5 pellicce confezionate di visone conf. lungo (cadauna).	»	5.200.000	20
7.6 idem confezione corto (cadauna). . .	»	4.000.000	20
7.7 pellicce confezionate di volpe, marmotta ed altri analoghi confezione lungo (cadauna)	»	3.300.000	15
7.8 idem confezione corto (cadauna) . . .	»	2.500.000	15
7.9 pellicce confezionate di altre pelli di pelo non pregiato confezione lungo .	»	1.000.000	15
7.10 idem confezione corto (cadauna) . . .	»	800.000	15
7.11 cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno)	»	900.000	15
7.12 giubbotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno)	»	650.000	15
7.13 giubbotti, giacche in pelle confezionate (cadauno)	»	300.000	10
7.14 pelli da pelliccia (al kg)	»	650.000	10
7.15 gonne in pelle.	»	250.000	10
7.16 pellicce sintetiche - conf. lungo. . . .	»	500.000	10
7.17 pellicce sintetiche - conf. corto	»	300.000	10
8) *Pelletteria:*			
8.1 valigie e borsoni in tessuto (cadauno)	L.	134.000	8
8.2 valigie e borsoni in pelle	»	170.000	8
8.3 borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola (cadauna)	»	618.000	8
8.4 borse alta moda firmate in pelle (cadauna)	»	298.000	8
8.5 borse in renna, antilope, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate (cadauna). .	»	196.000	8
8.6 borse in pelli non pregiate (cadauna)	»	100.000	8
8.7 borse in tessuto (cadauna).	»	90.000	8
8.8 borse in tessuto plastificato firmate (cadauna)	»	170.000	8
8.9 cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate (cadauna).	»	93.000	8
8.10 cinture in pelle o tessuto (cadauna) .	»	50.000	8
8.11 guanti in pelle.	»	54.000	8
8.12 guanti in altre fibre	»	24.000	8
8.13 cappelli in pelle.	»	31.000	8
8.14 calzature in pelle o cuoio (al paio) .	»	84.000	8
8.15 valigie e borsoni in altri materiali (cadauno)	»	157.000	8
8.16 calzature in tessuto (al paio)	»	62.000	8
8.17 beauticase - valigette 24h (cadauna) .	»	82.000	8

Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
9) *Tessuti* (a metro lineare):			
9.1 tessuto in lana	L.	24.000	5
9.2 tessuto in cotone	»	12.000	5
9.3 tessuto in lino	»	24.000	5
9.4 tessuto in seta	»	30.000	5
9.5 tessuto sintentico	»	18.000	5
10) *Articoli di vestiario confezionati:*			
10.1 impermeabile per uomo (a capo)	L.	348.000	3
10.2 completo invernale per uomo (a capo)	»	339.000	3
10.3 completo estivo per uomo (a capo)	»	294.000	3
10.4 cappotto e mantella per uomo (a capo)	»	317.000	3
10.5 cappotto e mantella per donna (a capo)	»	337.000	3
10.6 soprabito primaverile per donna o impermeabile per donna (a capo)	»	348.000	3
10.7 abito completo per ragazzi (a capo)	»	175.000	3
10.8 cappotto invernale per ragazzi (a capo)	»	175.000	3
10.9 gonna di lana (a capo)	»	100.000	3
10.10 gonna di cotone (a capo)	»	71.000	3
10.11 pantaloni al paio	»	80.000	3
10.12 camicie uomo (a capo)	»	49.000	3
10.13 camicette donna (a capo)	»	38.000	3
10.14 camicie ragazzo (a capo)	»	30.000	3
10.15 camicette seta donna (a capo)	»	175.000	3
10.16 giacche a vento unisex (a capo)	»	175.000	3
10.17 completo lana donna (a capo)	»	202.000	3
10.18 giacca e giubotto in cotone (a capo)	»	180.000	3
10.19 giacca e giubotto in lana (a capo)	»	240.000	3
10.20 cravatte, sciarpe	»	43.000	3
10.21 tute da sci	»	250.000	3
10.22 abito cotone donna	»	150.000	3
10.23 bluse cotone	»	92.000	3
10.24 giacca e giubotto in altre fibre	»	130.000	3
10.25 tute sportive	»	120.000	3
11) *Maglierie e filati:*			
11.1 maglia cotone, felpe e polo per uomo e donna (a capo)	L.	36.000	3
11.2 maglia di lana per uomo e donna (a capo)	»	60.000	3
11.3 maglia di lana per ragazzi (a capo)	»	24.000	3
11.4 maglia in cotone per ragazzi (a capo)	»	18.500	3
11.5 maglie in cachemire, cammello e alpaca (a capo)	»	240.000	3
11.6 filati di lana al kg	»	49.500	3
11.7 berretti lana	»	23.500	3
11.8 pantofole lana	»	21.000	3
11.9 cappelli cotone	»	22.700	3
11.10 cappelli lana	»	30.000	3
11.11 fasce paraorecchi	»	15.000	3
12) *Biancheria:*			
12.1 pigiami e camicie da notte	L.	55.000	3
12.2 magliette e canottiere	»	22.000	3
12.3 slip	»	12.000	3
12.4 reggiseni	»	18.000	3
12.5 calze lana	»	14.000	3
12.6 calzini uomo	»	9.000	3
12.7 collant	»	6.000	3
12.8 plaid-coperte lana	»	120.000	3
12.9 vestaglie	»	72.000	3
12.10 piumoni	»	432.000	3
12.11 lenzuola	»	54.000	3
12.12 tovaglia	»	75.000	3
12.13 copri piumoni	»	92.000	3
12.14 asciugamani	»	11.000	3
12.15 federe	»	15.000	3

Il Ministro delle finanze
GALLO

93A7028

DECRETO 13 dicembre 1993.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale - Associazioni cristiane lavoratori italiani S.r.l.», in sigla «CAAF-ACLI S.r.l.», in Roma, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come integrato dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, in base al quale le associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413, del 1991;

Vista l'istanza del 27 settembre 1993, presentata in data 15 ottobre 1993, con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale - Associazioni cristiane lavoratori italiani S.r.l.» in sigla «CAAF-ACLI S.r.l.» legalmente rappresentato dal sig. Camillo Monti, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 25 marzo 1993 a rogito notaio dott. Giorgio Intersimone (n. 135392 di repertorio e n. 16981 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 133/60/336361 stipulata con «Assitalia», relativamente al periodo 24 settembre 1993-31 dicembre 1994;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che le ACLI - Associazioni cristiane lavoratori italiani si sono rese promotrici del «Patronato ACLI» per i servizi sociali dei lavoratori, riconosciuto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, e che hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 22 ottobre 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale - Associazioni cristiane lavoratori italiani S.r.l.» in sigla «CAAF-ACLI S.r.l.», con sede in Roma, via Marcora n. 18/20, è autorizzata all'esercizio della attività di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati prevista dall'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991, così come integrato dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75.

La predetta società è iscritta al n. 00035 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

93A7074

DECRETO 13 dicembre 1993.

Autorizzazione alle organizzazioni territoriali e di categoria aderenti all'Associazione cristiana artigiani italiani - ACAI a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 1993 con il quale alla Associazione cristiana artigiani italiani - ACAI, è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla ACAI distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto;

Viste le deleghe relative a ciascuna richiesta di autorizzazione, indicate nell'articolo unico del presente decreto, con le quali l'ACAI ha delegato irrevocabilmente le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla ACAI come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 13 ottobre 1993 resa dal presidente della predetta associazione;

Decreta:

Articolo unico

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78, della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria aderenti alla ACAI:

1) ACAI - Centro provinciale di Bari, con sede in Bari, via Albanese n. 5, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Ernesto Disposto, (richiesta autorizzazione del 9 luglio 1993, presentata in data 26 luglio 1993; delega irrevocabile del 30 maggio 1993);

2) ACAI - Centro provinciale di Milano, con sede in Milano, via B. Luini n. 5, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Diego Colombo, (richiesta autorizzazione del 20 giugno 1993, presentata in data 5 agosto 1993; delega irrevocabile del 26 maggio 1993);

3) ACAI - Centro provinciale di Genova, con sede in Genova, via Tommaso Invrea n. 4, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Antonio Signorini, (richiesta autorizzazione del 28 giugno 1993, presentata in data 5 agosto 1993; delega irrevocabile del 19 maggio 1993);

4) ACAI - Centro provinciale di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), via del Molino n. 19, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Giuliano Bellagamba, (richiesta autorizzazione del 22 maggio 1993, presentata in data 5 agosto 1993; delega irrevocabile del 17 maggio 1993);

5) ACAI - Centro provinciale di Foggia, con sede in Foggia, via Trento n. 27, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Francesco Prigionieri, (richiesta autorizzazione del 16 giugno 1993, presentata in data 5 agosto 1993; delega irrevocabile del 28 maggio 1993).

6) ACAI - Centro provinciale di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria, via Cimino n. 22, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Domenico Cuzzola, (richiesta autorizzazione del 2 luglio 1993, presentata in data 5 agosto 1993, delega irrevocabile del 15 giugno 1993).

7) ACAI - Centro regionale della regione Campania, con sede in Napoli, via Toledo n 424, legalmente rappresentato dal responsabile incaricato *pro-tempore* sig. Rocco Vetrone, (richiesta autorizzazione del 2 luglio 1993, presentata in data 5 agosto 1993; delega irrevocabile del 2 luglio 1993).

8) ACAI - Centro provinciale di Taranto, con sede in Taranto, via Diego Peluso, 108, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Ettore Specchia, (richiesta autorizzazione del 28 maggio 1993, presentata in data 5 agosto 1993, delega irrevocabile del 20 maggio 1993).

9) ACAI - Centro provinciale di Oristano, con sede in Oristano, via Episcopio n. 1, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig Gianni Firinu, (richiesta autorizzazione del 30 giugno 1993, presentata in data 5 agosto 1993, delega irrevocabile del 17 maggio 1993);

10) ACAI - Centro provinciale di Verona, con sede in San Bonifacio (Verona), via Roma n. 16, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Agostino Minozzo, (richiesta autorizzazione del 20 maggio 1993, presentata in data 5 agosto 1993, delega irrevocabile del 16 maggio 1993).

11) ACAI - Centro provinciale di Isernia, con sede in Isernia, via XXIV Maggio n. 194, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig Giorgio Gagliardi, (richiesta autorizzazione del 16 giugno 1993, presentata in data 5 agosto 1993, delega irrevocabile del 15 maggio 1993),

12) ACAI - Centro provinciale di Firenze, con sede in Firenze, via Rocca Tedalda n. 105, legalmente rappresentato dal sig. Fernando Colombo in qualità di commissario *pro-tempore* (richiesta autorizzazione del 22 giugno 1993, presentata in data 5 agosto 1993; delega irrevocabile del 30 maggio 1993)

13) ACAI - Centro regionale di Bologna, con sede in Bologna, via del Monte n. 3, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Mario Preti, (richiesta autorizzazione del 22 giugno 1993, presentata in data 5 agosto 1993, delega irrevocabile del 19 maggio 1993);

14) ACAI - Centro provinciale di Cremona, con sede in Cremona, via XX Settembre n. 39, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Calogero Argento, (richiesta autorizzazione del 17 giugno 1993, presentata in data 5 agosto 1993; delega irrevocabile del 7 maggio 1993).

15) ACAI - Centro regionale di Messina, con sede in Messina, via E.L. Pellegrino n. 27, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Vincenzo Pavone, (richiesta autorizzazione del 16 giugno 1993, presentata in data 5 agosto 1993; delega irrevocabile del 30 maggio 1993);

16) ACAI - Centro provinciale di Torino, con sede in Torino, largo Montebello n 31, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Marino Bili, (richiesta autorizzazione del 12 luglio 1993, presentata in data 12 ottobre 1993; delega irrevocabile del 2 luglio 1993);

17) ACAI - Centro provinciale di La Spezia, con sede in La Spezia, via Cavallotti n. 41, legalmente rappresentato dal presidente *pro-tempore* sig. Enrico Conti, (richiesta autorizzazione del 2 luglio 1993, presentata in data 12 ottobre 1993; delega irrevocabile del 19 maggio 1993).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1993

Il Ministro GALLO

93A7075

DECRETO 13 dicembre 1993

Autorizzazione alle organizzazioni aderenti alla «Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - C.L.A.A.I.» a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese,

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti «centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio, dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla «Confederazione delle libere

associazioni artigiane italiane - C.L.A.A.I.» distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto;

Viste le deleghe relative a ciascuna richiesta di autorizzazione, indicate nell'articolo unico del presente decreto, con le quali la «Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - C.L.A.A.I.» ha delegato irrevocabilmente le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla «Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - C.L.A.A.I.», come risulta da dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal rappresentante legale della predetta Confederazione in data 21 ottobre 1993, e che la stessa, costituita il 25 aprile 1954, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota dell'8 febbraio 1993 del predetto Consiglio;

Decreta:

Articolo unico

Sono autorizzati a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78, della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni di categoria tra imprenditori artigiani aderenti alla «Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane C.L.A.A.I.»:

1) Associazione provinciale artigiani CLAAI - denominata CLAAI Lecce, con sede in Lecce, via Taranto n. 100, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonio Pinto, (richiesta autorizzazione del 5 ottobre 1993, presentata in data 9 novembre 1993; delega irrevocabile del 31 marzo 1993);

2) A.L.A. - Associazione liberi artigiani, con sede in Torino, via Cernaia n. 22, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giacomo Poma, (richiesta autorizzazione del 25 ottobre 1993, presentata in data 9 novembre 1993; delega irrevocabile del 24 ottobre 1993);

3) U.P.L.A. - Unione provinciale liberi artigiani, con sede in Caltanissetta, via Rosso di San Secondo n. 14, legalmente rappresentata dal presidente sig. Liborio Salemi, (richiesta autorizzazione del 31 marzo 1993, presentata in data 9 novembre 1993; delega irrevocabile del 31 marzo 1993);

4) Associazione degli artigiani della provincia di Sassari - Piccole e medie imprese, con sede in Sassari, viale Caprera n. 14/B, legalmente rappresentata dal presidente sig. Piero Zazzara, (richiesta autorizzazione dell'8 ottobre 1993, presentata in data 9 novembre 1993; delega irrevocabile del 5 ottobre 1993).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

93A7076

DECRETO 13 dicembre 1993.

Autorizzazione all'Unione artigiani di Lodi e provincia a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei «centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di autorizzazione alla costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale del 30 settembre 1993, presentata in data 15 ottobre 1993, dalla Unione artigiani Lodi e provincia con sede in Lodi, via Lago Maggiore, 2, legalmente rappresentata dal presidente sig. Ariano Magli;

Vista la delega del 22 febbraio 1993 con la quale la Confederazione autonoma sindacati artigiani - C.A.S.A., ha delegato irrevocabilmente l'Unione artigiani di Lodi e provincia ad essa aderente a costituire una società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che la predetta Associazione provinciale è una organizzazione aderente alla Confederazione autonoma sindacati artigiani - C.A.S.A., come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 5 novembre 1993 e che la Confederazione autonoma sindacati artigiani è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro come documentato con nota del predetto Consiglio del 19 gennaio 1993;

Decreta:

L'Unione artigiani di Lodi e provincia è autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

93A7077

DECRETO 13 dicembre 1993

Autorizzazione alle organizzazioni territoriali e di categoria aderenti alla «Confederazione cooperative italiane» a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti «centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla «Confederazione cooperative italiane» (Confcooperative) distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto;

Viste le deleghe relative a ciascuna richiesta di autorizzazione, indicate nell'articolo unico del presente decreto, con le quali la «Confederazione cooperative italiane» ha delegato irrevocabilmente le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla «Confederazione cooperative italiane», come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 21 dicembre 1992 dal presidente della predetta Confederazione e che la «Confederazione cooperative italiane», riconosciuta, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 aprile 1948, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 25 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 novembre 1992 con il quale è stato approvato — da ultimo — il nuovo testo dello statuto delle «Confederazione cooperative italiane», ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:

Articolo unico

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78, della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria aderenti alla «Confederazione cooperative italiane»:

1) Confcooperative Toscana, con sede in Firenze, via Martelli n. 4, legalmente rappresentata dal presidente sig. Stefano Corso, (richiesta autorizzazione del 7 ottobre 1993, presentata in data 9 ottobre 1993; delega irrevocabile dell'8 giugno 1993);

2) Confcooperative Forlì, con sede in Forlì, via Battuti Rossi n. 6/A, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonio Prati, (richiesta autorizzazione del 7 ottobre 1993, presentata in data 9 ottobre 1993; delega irrevocabile dell'8 giugno 1993);

3) Confcooperative Bologna, con sede in Bologna, via A. Calzoni n. 1/3, legalmente rappresentata dal presidente sig. Luigi Marino, (richiesta autorizzazione del 13 settembre 1993, presentata in data 9 ottobre 1993; delega irrevocabile dell'8 giugno 1993);

4) Confcooperative - Unione provinciale di Modena, con sede in Modena, via Emilia Ovest n. 101, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giuliano Vecchi, (richiesta autorizzazione del 7 ottobre 1993, presentata in data 9 ottobre 1993; delega irrevocabile dell'8 giugno 1993);

5) Confcooperative di Piacenza, con sede in Piacenza, viale dei Mille n. 3, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giovanni Zangrandi, (richiesta autorizzazione del 7 ottobre 1993, presentata in data 9 ottobre 1993; delega irrevocabile dell'8 giugno 1993);

6) Confcooperative di Ravenna, con sede in Ravenna, c.ne piazza d'Armi n. 130, legalmente rappresentata dal presidente sig. Aldo Preda, (richiesta autorizzazione del 7 ottobre 1993, presentata in data 9 ottobre 1993; delega irrevocabile dell'8 giugno 1993);

7) Confcooperative Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, viale Timavo n. 43, legalmente rappresentata dal presidente sig. Alfonso Colli, (richiesta autorizzazione del 7 ottobre 1993, presentata in data 9 ottobre 1993; delega irrevocabile dell'8 giugno 1993);

8) Confcooperative Rimini, con sede in Rimini, via Caduti di Marzabotto n. 36, legalmente rappresentata dal presidente sig. Massimo Coccia, (richiesta di autorizzazione del 7 ottobre 1993, presentata in data 9 ottobre 1993; delega irrevocabile dell'8 giugno 1993);

9) Confcooperative Marche, con sede in Ancona, via dell'Industria n. 18, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giovanni Cucchi, (richiesta di autorizzazione del 7 ottobre 1993, presentata in data 9 ottobre 1993, delega irrevocabile dell'8 giugno 1993);

10) Confcooperative di Parma, con sede in Parma, p.le Athos Maestri n. 3, legalmente rappresentata dal sig. Giorgio Battaglia, (richiesta autorizzazione del 7 ottobre 1993, presentata in data 9 ottobre 1993; delega irrevocabile dell'8 giugno 1993);

11) Confcooperative - Unione provinciale di Ferrara, con sede in Ferrara, via F. De Pisis n. 43, legalmente rappresentata dal presidente sig. Paolo Bruni, (richiesta autorizzazione del 9 settembre 1993, presentata in data 9 ottobre 1993; delega irrevocabile dell'8 giugno 1993).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

93A7078

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 novembre 1993.

Determinazione della misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione nel registro nazionale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione nel registro nazionale istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita per l'anno 1994 in L. 500.000

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1993

Il Ministro della difesa
FABBRI

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

93A7032

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 luglio 1993.

Dichiarazione di nullità del decreto ministeriale 14 ottobre 1988 relativo al riconoscimento dell'Associazione nazionale di tutela per l'ambiente quale associazione di protezione ambientale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'art. 13 che prevede il procedimento di individuazione delle associazioni di protezione ambientale, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 1987, n. 306, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto-legge del 17 luglio 1993, n. 232, concernente disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 14 ottobre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 1989, con il quale si provvedeva alla individuazione della Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente (A.N.T.A.) tra le associazioni di protezione ambientale, ai sensi del citato art. 13;

Considerato che il TAR Lazio - sezione seconda - con ordinanza del 27 aprile 1989 accoglieva l'istanza di sospensione del decreto ministeriale 14 ottobre 1988;

Visto il successivo decreto del 20 novembre 1989 con il quale il Ministro dell'ambiente, conformandosi a tale ordinanza, sospendeva l'efficacia del decreto ministeriale di individuazione;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1869/91 del 7 dicembre 1991 con la quale veniva annullato il decreto ministeriale 14 ottobre 1988 di individuazione dell'A.N.T.A. tra le associazioni di protezione ambientale;

Considerato che la predetta sentenza è passata in giudicato;

Decreta:

In esecuzione della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio indicata nelle premesse, si dichiara la nullità del decreto del Ministro dell'ambiente del 14 ottobre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 1989, con cui veniva individuata l'associazione nazionale di tutela per l'ambiente (A.N.T.A.) tra le associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso il Ministero dell'ambiente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro: SPINI

93A7031

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 dicembre 1993

Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 1 del citato decreto presidenziale che prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, l'elenco di attività lavorative allegato al decreto presidenziale medesimo;

Considerata la necessità di apportare talune variazioni alle attività indicate nella tabella risultante dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 aprile 1989;

Visto, altresì, l'art. 4 del citato decreto presidenziale che prevede, con le medesime formalità, che siano stabiliti imponibili giornalieri e periodi di occupazione media mensile sui quali sono dovuti i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

Considerato che il secondo comma del predetto articolo consente che il decreto ministeriale riguardi singole attività lavorative e particolari zone del territorio nazionale nonché singoli settori di attività merceologica;

Tenuto conto che gli imponibili contributivi ed i periodi di occupazione mensile sono soggetti a revisione triennale;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1989 di revisione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per le categorie di lavori di cui sopra;

Considerata la necessità di provvedere alla revisione degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione media mensile;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1982 con il quale sono stati determinati i periodi di occupazione media mensile per i territori del Mezzogiorno;

Acquisito il parere favorevole del Ministero della marina mercantile in ordine all'inserimento nella tabella concernente le attività lavorative allegata al presente decreto degli ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale;

Acquisito il parere favorevole del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco delle attività lavorative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, modificato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 aprile 1989, è quello risultante dalla tabella allegata.

Art. 2.

Ai fini del versamento dei contributi dovuti in materia di previdenza e di assistenza sociale, gli imponibili giornalieri per tutte le categorie di lavoratori, soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi, cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stabiliti in L. 32.700.

Il periodo medio di occupazione mensile, per i predetti lavoratori, è fissato in ventisei giornate lavorative.

Art. 3.

Nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico 6 marzo 1978, n. 218, il periodo di occupazione media mensile è fissato in giorni sedici e nelle regioni della Basilicata e Campania in giorni quattordici.

Nei suddetti territori in presenza di situazioni occupazionali più favorevoli e relativamente a singole attività lavorative e particolari zone territoriali nonché singoli settori merceologici, i lavoratori potranno optare per le misure dei periodi medi occupazionali in vigore per il restante territorio nazionale.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

ALLEGATO

TABELLA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE ESERCITATE DAGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1970, N. 602.

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori mercatori agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio e gestione relativa agli ordini in arrivo e partenza, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero,

piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione).

2) *Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:*

di persone:

a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili;

di merci per conto terzi:

a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

b) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili).

3) Attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.

4) Attività varie: sevizi di guardia a terra o a mare o campestre, *polizia ed investigazioni private e simili*, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciaio e simili (servitori di piazza), ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

93A7030

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 10 dicembre 1993.

Individuazione degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della previdenza e della sicurezza stradale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che entro un anno dalla sua entrata in vigore, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti, predispongano appositi programmi da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, concernenti «la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti»;

Visto che lo stesso articolo prevede anche che i suddetti Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione si avvalgano, per le suesposte finalità, della collaborazione dell'Automobile Club d'Italia, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla individuazione di detti enti ed associazioni secondo i criteri elaborati dalla commissione all'uopo istituita presso l'Ispettorato generale per la circolazione e per la sicurezza stradale;

Considerato che, in base a tali criteri, gli enti o le associazioni devono corrispondere, ai fini dell'inserimento nel presente decreto, ai sottoelencati requisiti:

1) estensione dell'attività su tutto il territorio nazionale;

2) assenza di fini di lucro;

3) esperienza nel campo della prevenzione e della sicurezza stradale;

Viste le istanze presentate da associazioni professionali o di categoria corredate da apposita documentazione;

Considerato che dall'esame degli atti e dei documenti presentati è risultato che alcuni di essi, sono in grado di fornire un rilevante contributo nel campo della educazione stradale;

Visto il rapporto finale presentato dal capo dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base della valutazione di detta documentazione;

Decreta:

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 230 del codice della strada, sono individuati i seguenti enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale:

1) A.I.I.T. - Associazione italiana ingegneri del traffico - Piazza dei Re di Roma, 71 - 00183 ROMA;

2) A.I.S.I.C.O. - Associazione italiana per la sicurezza della circolazione - Via Sabazio, 42 - 00199 ROMA;

3) A.N.C.U.P.M. - Associazione nazionale tra comandanti ed ufficiali dei Corpi di polizia municipale - Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 ROMA;

4) A.N.P.E.G. - Associazione nazionale professionale esaminatori guida - Via Galeazzo Alessi, 249 - 00176 ROMA;

5) A.N.V.U. - Associazione nazionale polizia municipale - Via del Rosso, 92 - 58015 ORBETELLO (Grosseto);

6) Associazione nazionale vigili urbani in pensione - Via della Consolazione, 4 - 00186 ROMA;

7) A.S.I.A.C. - Associazione sindacale imprenditori di autoscuole e di consulenza circolazione e mezzi di trasporto - Via della Giuliana, 113 - 00195 ROMA;

8) A.U.P.I. - Associazione unitaria psicologi italiani - Via in Publicolis, 41 - 00186 ROMA;

9) C.E.E.G.I.S. - Camera europea esperti giudiziari - Piazza Garzoni, 3 - 51017 PESCIA (Pistoia);

10) F.E.D.E.R.T.A.A.I. - Federazione titolari autoscuole agenzie d'Italia - Via E. Jenner, 47 - 00151 ROMA;

11) U.N.A.S.C.A. - Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica - Via C. Morin, 45 - 00195 ROMA.

2. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 dovranno comunicare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il nominativo del proprio rappresentante.

3. Le istanze che dovessero pervenire in data successiva a quella di emanazione del presente decreto saranno esaminate e valutate, ai fini di una eventuale integrazione, secondo i criteri di cui alle premesse.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il Ministro: MERLONI

93A7026

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 dicembre 1993.

Nuovo schema di convenzione tipo da valere per la stipula dei contratti di cessione del diritto di utilizzazione dei risultati conseguiti in esecuzione, tramite contratti di ricerca, dei programmi nazionali di ricerca previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il proprio decreto in data 27 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983, con il quale è stato predisposto lo schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca di cui all'art. 9, primo e secondo comma, della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 28 dicembre 1984, con il quale è stato predisposto lo schema di capitolato tecnico da allegare ai contratti di ricerca di cui sopra;

Considerato che lo stesso schema di capitolato al punto 13 prevede, in linea con il disposto di cui all'art. 11, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che la cessione del diritto di utilizzazione dei risultati ottenuti nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dei menzionati contratti di ricerca e le relative condizioni vengano regolate tramite separato contratto;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1988, con il quale è stato predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipula dei contratti di cessione del diritto di utilizzazione dei risultati sopra considerati;

Tenuto conto delle attività di revisione delle procedure attuative degli strumenti di intervento previsti dalla citata legge n. 46/1982, poste in essere per garantire la costante rispondenza tra finalità istituzionali e concreta azione amministrativa;

Ritenuta l'esigenza, in tale contesto, di procedere alla rimodulazione dello schema di convenzione tipo da valere per la stipula dei contratti di cessione del diritto di utilizzazione dei risultati conseguiti nell'ambito dei contratti afferenti i programmi nazionali di ricerca;

Decreta:

Lo schema di convenzione tipo di cui alle premesse è modificato così come risulta nel testo allegato.

Roma, 10 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

DA VALERE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI CESSIONE DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN ESECUZIONE, TRAMITE CONTRATTI DI RICERCA, DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI RICERCA PREVISTI DALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46.

(Il testo in parentesi ed opportunamente evidenziato costituisce istruzione per la compilazione dei singoli specifici contratti. Informazioni e modalità per la predisposizione degli allegati previsti dalla convenzione tipo quale parte integrante del contratto dovranno essere definiti nel rispetto delle apposite caratteristiche del risultato o dei risultati oggetto del singolo contratto di cessione).

PREMESSO

a) che con atto dott. .... notaio in ...., in data.. rep. n. ...., registrato a Roma il .... *(o in corso di registrazione)* presso l'ufficio registro - Atti pubblici al n. .... l'Istituto mobiliare italiano - I.M.I. S.p.a., su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha stipulato con la «.. ....», in seguito anche denominata contraente, il contratto di ricerca per lo svolgimento del progetto relativo al tema: .... riguardante il programma nazionale di ricerca per............................ ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive disposizioni di attuazione;

b) che il contraente, nel corso dello svolgimento della ricerca oggetto del contratto ha ottenuto i risultati descritti nell'allegato «1», che costituisce parte integrante del presente contratto, per i quali ha provveduto a porre in essere ogni tutela per garantire l'acquisizione della loro piena proprietà da parte dello Stato, ai sensi degli articoli 11 e 12 del capitolato tecnico allegato al sopraindicato contratto;

(Nel caso di risultati brevettati indicare gli estremi atti ad identificare la relativa domanda di brevettazione presentata a nome del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e le eventuali successive incombenze);

c) che conformemente a quanto indicato al precedente punto *b)*, nel caso in cui i risultati descritti nell'allegato «1» siano da brevettare nel corso della validità del presente contratto, il contraente dovrà provvedere al deposito della relativa domanda, secondo la normativa italiana ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di brevetti, a nome e per conto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Per tali risultati, nonché per quelli già brevettati e sempre descritti all'allegato «1», il contraente deve assicurare la protezione mediante atti di priorità e curare l'ottenimento della concessione, anche proponendo, ove occorra, ricorsi avverso eventuali dinieghi.

Al contraente inoltre è fatto espresso obbligo di curare e mantenere la efficacia e validità dei brevetti, provvedendo al pagamento delle tasse, dei diritti e di quant'altro eventualmente dovuto, evitando in qualunque modo l'avveramento di fatti dai quali derivi la decadenza dei brevetti stessi.

Al contraente è fatto altresì obbligo di dare pronta comunicazione al concedente *(Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed I.M.I. S.p.a. ai sensi dell'art. 11)* di ogni iniziativa di terzi che comporti violazione di diritti che competono allo Stato.

Al contraente è fatto obbligo di provvedere a sua cura e spese alla trascrizione, secondo legge, del contratto di licenza. Al contraente fanno carico, infine, tutti gli altri obblighi in materia previsti dal contratto di cui al punto *a)* delle premesse e dal relativo capitolato tecnico;

d) che, in merito ai risultati di cui all'allegato «1», il contraente, con lettera/e in data .... ha esercitato diritto di opzione all'acquisizione del diritto esclusivo di utilizzazione secondo la previsione di cui al punto 13 del capitolato tecnico allegato al contratto di cui al punto *a)* delle premesse;

e) che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle indicazioni del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ha deliberato in data .... quanto segue:

....

.... *(condizioni di cessione)*....

....;

f) che l'I.M.I. S.p.a. interviene al presente atto, nell'ambito della disciplina stabilita nel contratto di cui al precedente punto *a)*, non in proprio e nei limiti degli articoli 1387 e 1388 del codice civile e che, pertanto, ogni qualvolta nel presente atto si parla di I.M.I. S.p.a. si intende che esso interviene nella suddetta qualità.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene tra le parti quanto segue:

Art. 1.

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto.

Art. 2.

L'I.M.I. S.p.a. su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cede al contraente, alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, il diritto esclusivo di utilizzazione dei risultati di cui all'allegato «1».

Il contraente accetta e si impegna a porre in atto tutto quanto necessario per la ottimale utilizzazione dei risultati oggetto del presente contratto, anche nel rispetto delle condizioni previste al citato allegato, nonché nella fattispecie di cui al successivo art. 4.

Art. 3

Il contraente deve esercitare il diritto esclusivo di utilizzazione dei risultati di cui all'allegato «1» in via prioritaria sul territorio nazionale.

È consentita anche l'utilizzazione all'estero da parte del contraente, tramite una sua stabile organizzazione o una società di cui detenga il controllo ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile, e sempreché l'utilizzazione all'estero non pregiudichi il diritto esclusivo di utilizzazione nel territorio nazionale. Il contraente stesso deve farne esplicita menzione nei rapporti di cui al successivo art 5 indicando utilizzi, condizioni, motivazioni e finalità

Art 4

Il contraente può concedere sub-licenze a terzi residenti fiscalmente e con stabile organizzazione produttiva in Italia, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e indicando utilizzi, condizioni, motivazioni e finalità, anche in relazione al disposto di cui al successivo comma.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può effettuare controlli di merito, richiedere chiarimenti o effettuare osservazioni, anche tenendo conto delle finalità proprie della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e del presente contratto, entro trenta giorni dalla ricezione della menzionata comunicazione e/o delle eventuali integrazioni richieste. In mancanza, la comunicazione del contraente si intenderà approvata.

La disciplina di cui ai due precedenti commi si applica anche alla concessione di sub-licenze per l'utilizzazione dei risultati al di fuori del territorio nazionale a società controllate ai sensi dell'art. 2359, n. 1 del codice civile, nonché nei casi di accordi di cooperazione e scambio di licenze che rivestano particolare interesse per l'industria nazionale. I requisiti di cui al presente comma devono essere resi noti nella prevista comunicazione al Ministro.

Qualunque altra concessione per l'utilizzazione dei risultati al di fuori del territorio nazionale deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La completa ed esclusiva responsabilità sulla corretta attuazione delle clausole contrattuali, anche relativamente all'impegno di cui al precedente art. 2, secondo comma, resta a carico del contraente che è pertanto tenuto ad inserire nel contratto di sub-licenza tutte le disposizioni che gli permettano di adempiere gli obblighi assunti con il presente contratto.

Art 5.

Il diritto di utilizzazione dei risultati di cui all'allegato «1» viene ceduto al contraente fino al 31 dicembre .... *(indicare l'anno di cessazione della cessione)*. A fronte di tale cessione, il contraente si obbliga a corrispondere per ciascun anno solare di validità del presente contratto di cessione, compreso quello corrente,

(per contratti che prevedono il pagamento di un canone annuo)

un importo annuo pari a lire (canone annuo) .... (.......) al netto di IVA.

I pagamenti di cui sopra, al netto degli eventuali crediti derivanti da oneri previsti dal contratto di cui al punto *a)* delle premesse e/o allo stesso sottostanti, vengono effettuati all'I.M.I. S.p.a, nella sua specifica qualità di gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata. Per ogni anno solare il pagamento viene eseguito entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'I.M.I. S.p.a. si avvarrà nei confronti del contraente, a titolo di accollo interno, di tutti gli eventuali oneri tributari diretti che possano derivare dall'esecuzione del presente contratto all'I M I S p a stesso, nella sua qualità di gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata.

Il contraente per i ritardi sui termini predetti è tenuto a corrispondere un interesse di mora pari a sei punti percentuali superiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del ritardo.

La completa ed esclusiva responsabilità sulla corretta attuazione delle clausole contrattuali di cui al presente articolo anche da parte dei sub-licenziatari resta a carico del contraente che è pertanto tenuto ad inserire nel contratto di sub-licenza tutte le disposizioni che gli permettano di adempiere gli obblighi assunti col presente contratto,

ovvero, in alternativa

(per contratti che non prevedono il pagamento di un canone annuo)

un importo pari al .... (..........) % del fatturato annuo netto complessivo effettivamente realizzato secondo le modalità previste dai precedenti articoli 3 e 4 con l'utilizzazione dei risultati di cui all'allegato «1», e comunque un importo complessivo non inferiore al minimo garantito di lire .... (..........) al netto di I.V.A.

Tale fatturato è quello riferito all'intero prezzo di vendita dei prodotti finiti che utilizzano i risultati di cui all'allegato «1», compresi i prodotti il cui sviluppo, o la cui fabbricazione, utilizza metodologie, tecnologie, processi, parti dei risultati descritti nell'allegato «1», anche se completati con ulteriori sviluppi effettuati dal contraente a proprio carico.

Per fatturato netto si intende il fatturato lordo, eventualmente ridotto degli sconti commerciali, normalmente previsti, per quantità o pagamento in contanti, dopo aver dedotti:

a) spese di imballo e o di trasporto;

b) spese di assicurazioni;

c) imposte e tasse applicate direttamente sul fatturato;

d) abbuoni al cliente per resi effettivi.

Nel caso di vendite ad imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale del contraente, per fatturato lordo si deve intendere il più elevato fra quello effettivamente conseguito e quello ricalcolato sulla base del prezzo di vendita lordo applicato dal contraente alle imprese esterne al gruppo, considerando il mercato di destinazione, ovvero sulla base del prezzo di vendita lordo documentabile praticato da altre imprese operanti nel settore, sempre con riferimento al mercato di destinazione.

Per imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale del contraente si intendono le imprese controllate dal contraente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e quelle che detengono il controllo del contraente ai sensi dello stesso articolo.

I pagamenti di cui al primo comma del presente articolo vengono effettuati, al netto degli eventuali crediti derivanti da oneri previsti dal contratto di cui al punto *a)* delle premesse e/o allo stesso sottostanti:

quanto a lire .... (......................) a titolo di anticipo, non soggetto a restituzione, al momento di stipula del presente atto; pari al 20% dell'importo minimo garantito di lire .... (....................) di cui al primo comma del presente articolo;

quanto ai pagamenti annuali, per ogni anno solare vengono effettuati all'I.M.I. S.p.a., nella sua specifica qualità di gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo sulla base dell'importo risultante dai rapporti di cui al successivo comma. Tali pagamenti verranno effettuati per gli importi eccedenti l'ammontare dell'anticipo sopraindicato;

la somma dei predetti pagamenti non potrà comunque risultare inferiore all'importo minimo garantito di lire .... (..........) di cui al primo comma del presente articolo; l'eventuale integrazione dovrà essere versata all'atto dell'ultimo pagamento.

Tutti gli eventuali oneri tributari diretti che possano derivare dall'esecuzione del presente contratto all'I.M.I. S.p.a. stesso, nella sua qualità di gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata, sono a carico del contraente.

Il contraente deve redigere ed inviare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed all'I.M.I. S.p.a., contestualmente ai pagamenti, un rapporto redatto in conformità agli schemi riportati nell'allegato «2», sottoscritto dal legale rappresentante del contraente con dichiarazione che attesti la sua veridicità. Tale rapporto è giustificativo dell'importo versato per l'anno di riferimento. Il Ministro provvede a comunicare l'accettazione del rapporto.

Il contraente per i ritardi sui termini predetti (31 gennaio di ogni anno) è tenuto a corrispondere un interesse di mora pari a sei punti percentuali superiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del ritardo.

Il Ministro può effettuare, anche tramite l'I.M.I. S.p.a. controlli per verificare il regolare adempimento delle obbligazioni.

Il contraente nel corso dei controlli deve mettere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile afferente l'oggetto del contratto.

All'uopo il contraente istituirà una apposita contabilità che rileverà in un conto denominato «fatturato lordo ai sensi del contratto di cessione firmato con l'I.M.I. S.p.a. il ....» ed in un conto denominato «detrazioni al fatturato lordo ai sensi del contratto di cessione firmato con l'I.M.I. S.p.a. il ....» gli importi da detrarre in base al terzo comma del presente articolo; inoltre conserverà tutta la documentazione contabile relativa agli importi fatturati ed a quelli portati in detrazione.

La completa ed esclusiva responsabilità sulla corretta attuazione delle clausole contrattuali di cui al presente articolo anche da parte dei sub-licenziatari resta a carico del contraente che è pertanto tenuto ad inserire nel contratto di sub-licenza tutte le disposizioni che gli permettano di adempiere gli obblighi assunti col presente contratto.

Art. 6.

Il contraente rilascia polizza fidejussoria ovvero fidejussione bancaria a garanzia dell'esatto adempimento del contratto. Il valore della garanzia è pari a lire .... (............) *(tale importo corrisponde a quello dovuto dal contraente ai sensi dell'art. 5, quale valore complessivo del canone da corrispondere ovvero quale minimo garantito al netto dell'anticipo)*.

Art. 7.

È in facoltà del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di utilizzare, a scopo di divulgazione scientifica, le informazioni sui risultati in oggetto secondo forme e modalità da concordarsi con il contraente, nel rispetto degli interessi industriali di quest'ultimo.

Art. 8.

Qualora a seguito delle relazioni annuali e dei controlli effettuati risulti che non vengano rispettati gli obblighi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, e qualora il contraente non provveda tempestivamente al rimborso di tutti gli eventuali oneri e spese fiscali a suo carico, comunque dipendenti dal contratto, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fissa, tramite l'I.M.I. S.p.a., un congruo termine entro il quale il contraente si dovrà conformare a dette condizioni.

Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Oltre che nei casi previsti dal primo comma e dalla legge, il contratto può essere risolto di diritto anche nelle seguenti ipotesi:

a) qualora il contraente risulti non godere o aver cessato di godere della piena capacità, sia stato posto in liquidazione, abbia comunque cessato o modificato la propria attività ovvero sia stato sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali;

b) qualora si verifichi una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del contraente e dei fidejussori e/o del valore delle cauzioni;

c) qualora la trasformazione o fusione o incorporazione del contraente in altra società pregiudichi l'utilizzo del risultato della ricerca.

Nei casi di risoluzione per inadempimento contrattuale di cui al primo comma del presente articolo è dovuta dal contraente una penale pari al doppio dell'ammontare del valore complessivo del canone da corrispondere ovvero dell'importo minimo garantito, come previsto al precedente art. 5 e non ancora versato, salvo e comunque impregiudicato il diritto dell'amministrazione pubblica al risarcimento degli ulteriori danni.

Art. 9.

Il contraente può proporre al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, motivandola opportunamente, la risoluzione consensuale del presente contratto.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, può accogliere, tramite l'I.M.I. S.p.a., la proposta.

Art. 10.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni con relative disposizioni di attuazione, nonché le norme del codice civile e la normativa speciale in materia di brevetti, limitatamente ai risultati brevettati.

Qualsiasi altra successiva integrazione relativa all'utilizzazione dei risultati considerati che non comporti variazioni ai contenuti economici del presente contratto, forma oggetto di accordi separati, a mezzo scambio di corrispondenza, secondo le determinazioni formulate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 11.

L'inoltro di tutta la corrispondenza inerente l'esecuzione del contratto deve essere effettuato per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e con plico idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni.

La corrispondenza deve essere indirizzata:

per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - 00196 ROMA

per l'I.M.I. S.p.a. a:
Istituto mobiliare italiano S.p.a. - Servizio ricerca applicata - Viale dell'Arte, 25 - 00144 ROMA

per il contraente a...................................

ovvero presso gli eventuali indirizzi sostitutivi che venissero notificati per iscritto, con preavviso di trenta giorni, dalla parte interessata alle altre parti.

Art. 12.

I termini previsti nelle clausole contrattuali, a seconda dei casi, decorrono, per il contraente e per l'I.M.I. S.p.a., dalla data del timbro postale di partenza o di arrivo, e per l'ufficio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalla data di protocollazione in partenza o in arrivo.

Art. 13.

Tutti gli oneri e le spese per la predisposizione, la stipula e la registrazione del presente atto e degli eventuali atti aggiuntivi sono a carico del contraente.

Art. 14.

Salve restando le norme che regolano la competenza territoriale nelle controversie che riguardano lo Stato, il Foro di Roma è il solo competente tra le parti contraenti in merito alla interpretazione ed alla esecuzione del contratto.

Roma,

(Firme)
....

93A7029

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 9 dicembre 1993

Proroga degli effetti dell'ordinanza ministeriale 31 dicembre 1992, n. 376, concernente sospensione, per l'anno scolastico 1993-94, dell'accoglimento di nuove istanze di riconoscimento per la gestione, per il biennio 1993-95, dei corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazioni di handicap. (Ordinanza n. 345).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975, n. 970;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 1986 modificato con il decreto ministeriale del 14 giugno 1988, concernente i programmi dei corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno, ex predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975;

Vista l'ordinanza ministeriale del 16 maggio 1991, n. 127, recante in via permanente norme sull'organizzazione e gestione dei corsi statali e non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno, in particolare l'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente il termine previsto per l'eventuale introduzione di modifiche e/o integrazioni, fissato al 10 dicembre di ciascun anno;

Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, che, facendo salve le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975, n. 970, fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge del 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, reca, tra l'altro, nuove disposizioni per la formazione iniziale dei docenti curriculari e di sostegno, nonché nuove disposizioni per le attività di sostegno in istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Vista l'ordinanza telegrafica del 31 dicembre 1992, n. 376, con cui, limitatamente all'anno scolastico 1993-94, sono state sospese le procedure di riconoscimento dei corsi biennali polivalenti, per il biennio 1993-95, nonché dei corsi annuali di riconversione (ex art. 25 ordinanza ministeriale n. 127/1991 precitata) e per sezione diversa (ex art. 28 medesima ordinanza ministeriale n. 127/1991), avanzate dagli enti statali e non statali;

Vista l'allegata tabella, redatta sulla scorta dei dati forniti dai provveditorati agli studi in seguito ad apposite rilevazioni, da cui risulta che la grande maggioranza dei docenti di sostegno, a livello nazionale e regionale, è già in possesso del titolo di specializzazione;

Considerato altresì che, come risulta dalla medesima allegata tabella, in seguito alle autorizzazioni dei soli corsi biennali polivalenti statali e non statali relative al biennio 1992-94, è stata assicurata la disponibilità aggiuntiva per l'anno scolastico 1994-95 di oltre diecimila docenti specializzati, a cui va sommato il cospicuo numero dei docenti specializzati a seguito della frequenza dei corsi di riconversione e per sezione diversa svolti nell'anno scolastico 1992-93 e, pertanto, disponibile per l'anno scolastico 1994-95;

Considerato che sono in fase di ultimazione i lavori della commissione interministeriale di cui al precitato art. 9 della legge n. 341/1990, incaricata di predisporre nuovi programmi delle scuole universitarie di specializzazione;

Considerato pertanto che non sono venuti a cessare i presupposti che hanno determinato l'emanazione della sopra citata ordinanza ministeriale n. 376/1992 e che permane la necessità di ulteriori e specifici approfondimenti nel mutato quadro normativo con riferimento, in particolare, all'individuazione delle sedi di formazione, alle crescenti esigenze relative ad una più efficace integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap e ciò al fine di assicurare una maggiore qualificazione dell'attività di formazione, soprattutto dei docenti di sostegno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, relativamente ai quali i citati decreti ministeriali del 24 aprile 1986 e del 14 giugno 1988 non prevedono specifici programmi formativi;

Ordina

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa è prorogata per l'anno scolastico 1994-95, l'ordinanza telegrafica del 31 dicembre 1992, n. 376, citata in premessa.

Roma, 9 dicembre 1993

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

93A7027

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1993

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071: «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312: «Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382: «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale dei cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 18 giugno 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia. approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Nel vigente art. 59, relativo all'ordine degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunte discipline complementari come segue:

AREA *A:* aree delle lingue e letterature straniere:

A1. area di anglistica: filologia germanica;
A2. area di francesistica: filologia romanza;
A3. area di germanistica: filologia germanica;
A4. area di ispanistica: filologia romanza;
A5. area di lusitanistica: filologia romanza;
A6. area di slavistica: filologia slava;
A7. area ugro-finnica: filologia ugro-finnica.

AREA *G:* area di scienze filosofiche:

filosofia della storia;
storia della filosofia del Rinascimento.

AREA *L:* area di scienze storiche:

filosofia della storia;
storia del pensiero scientifico;
storia dell'integrazione europea;
storia delle dottrine politiche;
teoria e storia della storiografia.

AREA *M:* area delle scienze storico-culturali:

storia del pensiero scientifico;
storia dell'integrazione europea;
storia delle dottrine politiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 20 ottobre 1993

Il rettore: SCHMID

93A7048

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica».

Il decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1993.

93A7110

Mancata conversione del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417 recante: «Misure urgenti in materia di dighe»

Il decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante: «Misure urgenti in materia di dighe», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1993.

93A7111

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 8.000.000, disposta in suo favore dall'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto 22 aprile 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchiature scientifiche del valore di L. 865.000, disposta in suo favore dalla ditta Ciba-Geigy S.p.a. da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di abbonamenti per l'anno 1993 ad alcune riviste scientifiche del valore di L. 2.200.000, disposta in suo favore dall'Istituto Gentili S.p.a. industria chimico farmaceutica, da destinare al dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

Con decreto 22 aprile 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchiature varie per un valore di L. 21.202.000, disposta in suo favore dalla Cordis Italia S.p.a., da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 500 dollari canadesi, disposta in suo favore dall'ambasciata del Canada da destinare alla biblioteca di storia e letteratura nordamericana.

Con decreto 22 aprile 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di abbonamenti a varie riviste scientifiche del valore di L. 6.783.600, disposta in suo favore dalla ditta L. Manetti & Roberts e C. da destinare al dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

Con decreto 22 aprile 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 39.600.000, disposta in suo favore da Farmitalia Carlo Erba da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 3.000.000, disposta in suo favore dall'Istituto nazionale di credito agrario da destinare alla biblioteca di botanica.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 40.000.000, disposta in suo favore dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro da destinare al dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 15.000.000, disposta in suo favore dalla Biomedica Foscama industria chimico-farmaceutica S.p.a. da destinare all'istituto di anestesiologia e rianimazione.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000.000, disposta in suo favore dalla Cassa di risparmio di Firenze da destinare al dipartimento di anatomia umana e istologia.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 55.000.000, disposta in suo favore dalla Cassa di risparmio di Firenze da destinare alla facoltà di agraria.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.905.000, disposta in suo favore dalla Cassa di risparmio di Firenze da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 8.892.000, disposta in suo favore dalla Tropos S.r.l. da destinare all'istituto di clinica ortopedica e traumatologica.

Con decreto 22 aprile 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchiature scientifiche del valore di L. 19.873.425, disposta in suo favore dalla Ciba-Geigy da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.000.000, disposta in suo favore dall'Europa metalli - LMI S.p.a. da destinare al dipartimento di chimica.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer del valore di L. 700.000, disposta in suo favore dalla Eli Lilly Italia S.p.a. da destinare al dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche.

93A7050

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una donazione

Con decreto 2 luglio 1993 del prefetto di Milano l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione della biblioteca composta di circa 450 volumi comprendenti opere di filosofia e letteratura indiana del valore di L. 32.000.000, disposta in suo favore dai signori Giuseppe e Michelangela Scalabrino.

93A7053

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto 26 maggio 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di:

1) un congelatore orizzontale NHE 300 C ed accessori più un sistema CO2 completo di collegamento per CO2 della ditta Angelantoni Themas S.r.l. di Ferrara;

2) un termostato incubatore B-115 (cl. 3) con timer della Aties di Bologna

del valore, rispettivamente, di L. 11.400.200 e L. 14.404.950 disposta in suo favore dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori da destinare all'istituto di anatomia ed istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di una biblioteca scientifica costituita da cento libri e riviste del valore di L. 20.000.000, disposta in suo favore dal prof. ing. Fabio Alberto Schreiber da destinare al dipartimento di biologia e fisiologia della facoltà di scienze.

Con decreto 24 marzo 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di opere diverse di arte contemporanea, disposta in suo favore dai vari autori da destinare al centro studi ed archivio della comunicazione - sezione di arte contemporanea.

93A7051

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto 7 luglio 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un platter formato A3/A4 modello 7475 del valore di L. 3.213.000 circa, disposta in suo favore da parte della Roche S.p.a. da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II.

Con decreto 15 luglio 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una biblioteca di 2.067 volumi del valore di L. 48.051.080 circa, disposta in suo favore dal prof. Giacomo Corna Pellegrini da destinare all'istituto di geografia umana.

Con decreto 9 luglio 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di uno spettrofotometro UV-VIS Ultrospec - III A del valore di L. 10.000.000 circa, disposta in suo favore da parte della Roche S.p.a. da destinare al dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica.

Con decreto 9 luglio 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un sistema HP 9000/400 del valore di L. 75.121.000 circa, disposta in suo favore da Hewlett Packard S.p.a. da destinare al Centro studi di medicina teoretica.

Con decreto 7 luglio 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un congelatore verticale con registratore ord. 902500/89 del valore di L. 12.900.000 circa, disposta in suo favore dalla Fidia S.p.a. da destinare al dipartimento di biologia.

Con decreto 7 luglio 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una diateca optia serie A - mod. A/4, del valore di L. 1.756.897 circa, disposta in suo favore dalla Hoechst Italia S.p.a. da destinare al dipartimento di scienze e tecnologie biomediche.

Con decreto 31 luglio 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una serie di apparecchiature del valore di L. 21.420.000 circa, disposta in suo favore dalla Ipsen S.p.a. da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologia II.

Con decreto 31 luglio 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di alcune apparecchiature destinate allo studio dell'elasticità dei vasi arteriosi del valore di L. 162.440.000 disposta in suo favore dalla Ici Pharma S.p.a. da destinare all'istituto di scienze biomediche ospedale S. Gerardo.

Con decreto 31 luglio 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer con stampante XT3AV - HD 20 Mb del valore di L. 3.000.000 circa, disposta in suo favore dalla Farmitalia Carlo Erba da destinare all'istituto di patologia vegetale.

Con decreto 31 luglio 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un elettrocardiografo portatile computerizzato modello Autoruler 12/3 del valore di L. 3.850.000, disposta in suo favore dalla ditta Roche S.p.a da destinare all'istituto di scienze biomediche ospedale S. Gerardo.

93A7052

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto 16 luglio 1993 del prefetto di Milano il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 5.000.000, disposta in suo favore dalla famiglia Franzi per incrementare il capitale della borsa di studio intitolata a Luigi Franzi.

93A7054

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto 13 aprile 1993 del prefetto di Padova l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione di una stele commemorativa eseguita dallo scultore Giò Pomodoro, disposta in suo favore dalla ditta Fidia S.p.a. da destinare alla commemorazione del noto fisico e matematico G. Galilei.

Con decreto 29 giugno 1993 del prefetto di Padova l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer MacIntosh Fx, 2 e di un lettore di CD-Rom del valore complessivo di L. 12.000.000 disposta in suo favore dalla ditta Tecnologie S.c.r.l. e Apple computer S.p.a. da destinare al dipartimento di elettronica e informatica.

93A7055

Disciplina dell'attività del comitato scientifico e del comitato tecnologico dell'Agenzia spaziale italiana

Con decreto 1° dicembre 1993 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, è stato approvato l'atto commissariale n. 02 del 16 settembre 1993, con il quale è stata disciplinata l'attività del comitato scientifico e del comitato tecnologico dell'Agenzia spaziale italiana.

93A7056

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 dicembre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1688,84
ECU	1908,56
Marco tedesco	989,19
Franco francese	289,33
Lira sterlina	2515,53
Fiorino olandese	883,33
Franco belga	47,426
Peseta spagnola	12,035
Corona danese	252,40
Lira irlandese	2396,46
Dracma greca	6,887
Escudo portoghese	9,685
Dollaro canadese	1265,52
Yen giapponese	15,377
Franco svizzero	1158,33
Scellino austriaco	140,67
Corona norvegese	227,71
Corona svedese	200,92
Marco finlandese	291,33
Dollaro australiano	1143,34

93A7142

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare stabilimenti termali in comune di Abano Terme

Con provvedimento n. 4699 del 19 ottobre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.a.s. Gestione Albergo All'Alba di Albertin Giannina & C., con sede in Abano Terme, via Flacco n. 32 - partita IVA n. 00531540284 - l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «All'Alba» sito in comune di Abano Terme, per cure di fanghi, bagni, massaggi speciali e subacquei, estetica, inalazioni, aerosol e piscine coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Albertin Massimo.

Con provvedimento n. 4701 del 19 ottobre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Hotel Terme Millefiori S.n.c. di Bertolini D. e A.M., con sede in Abano Terme (Padova), via Busonera n. 7 - partita IVA n. 00204190284 - l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Millefiori», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni, aerosol, grotta e piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Ancilotto Paolo.

Con provvedimento n. 4700 del 19 ottobre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. GI.PI., con sede in Abano Terme, viale delle Terme n. 2 - partita IVA n. 01056760281 - l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Belvedere», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazione e aerosol;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott.ssa Varotto Antonella.

93A7062

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARÍO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189